Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 244

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 27 settembre 1956

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI – TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1956, n. **1097**.

Soppressione del Vice consolato di 2ª categoria in Dar es Salaam (Tanganica) ed istituzione nella stessa località di un Vice consolato di 1ª categoria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878;
Visto l'art. 2 della legge 4 gennaio 1951, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il Vice consolato di 2ª categoria in Dar es Salaam (Tanganica) alle dipendenze del Consolato di Nairobi è soppresso.

Art. 2.

E' istituito in Dar es Salaam (Tanganica) un Vice consolato di 1ª categoria alle dipendenze del Consolato in Nairobi.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 27 febbraio 1956.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1956

GRONCHI

SEGNI — MARTINO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1956
Atti del Governo, registro n. 100, *foglio n.* 168. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° marzo 1956, n. **1098**.

Istituzione di un Consolato di 1ª categoria in Chittagong (Pakistan) e modifica della circoscrizione della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata in Karachi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;
Visto l'art. 2 della legge 4 gennaio 1951, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito in Chittagong (Pakistan) un Consolato di 1ª categoria con la seguente circoscrizione territoriale: il Bengala orientale.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale della Cancelleria consolare alle dipendenze dell'Ambasciata in Karachi (Pakistan) è modificata come segue: il territorio dello Stato eccettuato il Bengala orientale.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° marzo 1956.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1956.

GRONCHI

SEGNI — MARTINO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *settembre* 1956
Atti del Governo, registro n. 100, *foglio n.* 187. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1956, n. 1099.

Inclusione dell'abitato di San Giuliano di Puglia, in provincia di Campobasso, tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il decreto reale 23 febbraio 1922, n. 374, con il quale l'abitato di San Giuliano di Puglia, in provincia di Campobasso, fu incluso tra gli abitati elencati nella tabella *D* allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV (consolidamento di abitati minacciati da frane);

Visto il decreto reale 11 marzo 1937, n. 1158, con il quale l'abitato predetto fu cancellato dal detto elenco, essendo risultato che il movimento franoso si era arrestato dopo l'esecuzione dei lavori di consolidamento;

Ritenuto che, in conseguenza della ripresa del movimento franoso, è emersa la necessità di un nuovo intervento dello Stato, e, quindi, di reincludere l'abitato tra quelli da consolidare;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 2577/335, emesso nell'adunanza del 19 giugno 1956;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, l'abitato di San Giuliano di Puglia, in provincia di Campobasso, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di abitati minacciati da frane).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 luglio 1956

GRONCHI

ROMITA

Visto, *il Guardasigilli* MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1956

Atti del Governo, registro n. 100, *foglio n.* 188. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1956, n. 1100.

Emissione di un francobollo celebrativo dell'80° anniversario del risparmio postale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di emettere un francobollo celebrativo dell'80° anniversario del risparmio postale;

Sentito il Consiglio d'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di un francobollo celebrativo dell'80° anniversario del risparmio postale.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno stabilite le caratteristiche tecniche del francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto e saranno indicati i termini di validità e di cambio del francobollo medesimo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1956

GRONCHI

SEGNI — BRASCHI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1956

Atti del Governo, registro n. 100, *foglio n.* 189. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1956, n. 1101.

Decadenza della concessione della ferrovia Penne-Pescara alla Società Ferrovie Elettriche Abruzzesi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'atto 3 dicembre 1925, approvato con decreto reale 10 dicembre 1925, n 2347, con il quale venne assentita all'Amministrazione provinciale di Teramo e per essa alla Società Ferrovie Elettriche Abruzzesi la concessione della ferrovia del Tavo da Penne a Pescara per Montesilvano;

Visto l'atto addizionale 25 luglio 1928, approvato con regio decreto 10 agosto 1928, n. 2032, per l'armamento, completamento, elettrificazione ed esercizio della ferrovia suddetta;

Visto l'atto 17 maggio 1933, approvato con regio decreto 1° giugno 1933, n. 745, con il quale la Società Ferrovie Elettriche Abruzzesi è stata riconosciuta concessionaria della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Penne-Pescara in luogo dell'Amministrazione provinciale di Teramo;

Visto il decreto Ministeriale 28 luglio 1955, n. 3422, con il quale, a seguito della sentenza 8 luglio 1955 del Tribunale di Roma, dichiarativa del fallimento della Società Ferrovie Elettriche Abruzzesi, concessionaria della ferrovia suddetta, la gestione della ferrovia stessa è stata affidata ad un commissario governativo;

Vista la nota 2 agosto 1955, n. 3615, con la quale è stato fissato il termine di sei mesi dalla data della nota stessa perchè la Società concessionaria addivenisse ad un concordato con modalità tali da assicurare — a giudizio esclusivo dell'Amministrazione — il riassetto

dell'Azienda, pena la pronuncia di decadenza della azienda stessa dalla concessione della ferrovia di che trattasi;

Vista la nota in data 20 febbraio 1956, n. 487, con la quale il termine come sopra fissato è stato prorogato di quattro mesi con scadenza quindi al 2 giugno 1956;

Ritenuto che la Società Ferrovie Elettriche Abruzzesi ha lasciato infruttuosamente scadere il termine assegnatole con la sopra richiamata nota in data 20 febbraio 1956, n. 487, per la stipula del concordato;

Ritenuto, altresì, che il fallimento della Società Ferrovie Elettriche Abruzzesi era stato preceduto da gravi e ripetute irregolarità amministrative tali da giustificare esse sole la pronuncia di decadenza;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Visto il regio decreto-legge 4 giugno 1936, n. 1336, convertito nella legge 28 dicembre 1936, n. 2424;

Sulla proposta dei Ministri per i trasporti e per il tesoro;

Decreta:

La Società Ferrovie Elettriche Abruzzesi è decaduta dalla concessione della ferrovia Penne-Pescara ad essa assentita con gli atti 3 dicembre 1925, 25 luglio 1928 e 17 maggio 1933, rispettivamente approvati con decreto reale 10 dicembre 1925, n. 2347, regio decreto 10 agosto 1928, n. 2032, e regio decreto 1° giugno 1933, n. 745.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1956

GRONCHI

ANGELINI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1956
Atti del Governo, registro n. 100, foglio n. 190. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 1956.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sperimentale di meccanica agraria di Milano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 25 novembre 1929, numero 2226, recante provvedimenti per le Stazioni sperimentali agrarie, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 giugno 1930, n. 951;

Visto il regio decreto 10 giugno 1920, n. 948, con il quale venne istituito in Milano l'Istituto sperimentale di meccanica agraria;

Considerato che l'Istituto sperimentale di meccanica agraria di Milano, a causa della propria insufficienza organizzativa e della mancanza di adeguate attrezzature, non può assolvere i compiti ad esso demandati;

Ritenuta la necessità urgente di procedere ad una nuova sistemazione dell'Istituto stesso per metterlo in grado di esplicare azione attiva e continua nel campo degli studi volti al progresso della meccanica agraria;

Considerato che la sistemazione anzidetta può rapidamente raggiungersi con l'opera di un commissario straordinario, il quale, con unicità di criteri e di indirizzo tecnico ed amministrativo, dia all'Istituto il suo assetto completo e lo ponga in grado di funzionare secondo i nuovi maggiori bisogni sopra accennati;

Ritenuta pertanto la opportunità di sciogliere il Consiglio di amministrazione dell'Istituto e di nominare un commissario per la temporanea straordinaria amministrazione dell'Istituto stesso;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto sperimentale di meccanica agraria di Milano è sciolto.

L'Amministrazione dell'Istituto è affidata ad un commissario straordinario che avrà tutti i poteri del Consiglio di amministrazione e durerà in carica un anno.

Art. 2.

L'ing. Luigi Gussoni è nominato commissario per l'amministrazione straordinaria dell'Istituto sperimentale di meccanica agraria di Milano.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 19 luglio 1956

GRONCHI

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1956
Registro n. 21 Agricoltura e foreste, foglio n. 7. — ANGELINI
(4497)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 settembre 1956.

Scioglimento del Consiglio comunale di Muro Lucano (Potenza).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio comunale di Muro Lucano — costituito, per legge, di trenta membri — è risultato composto, in base ai risultati delle elezioni del 27 maggio 1956, da tredici consiglieri delle correnti politiche di centro, da due delle correnti politiche di sinistra e da quindici consiglieri delle correnti politiche di destra.

Si è venuta in tal modo a determinare in seno al predetto Consiglio una perfetta equivalenza di forze contrapposte, le cui profonde divergenze hanno reso impossibile, nonostante gli interventi e la formale diffida del prefetto, l'elezione del sindaco e della Giunta comunale e, conseguentemente, il funzionamento stesso dell'Amministrazione neo-eletta.

In una prima adunanza consiliare, all'uopo indetta per il 16 giugno 1956, non si potè, infatti, procedere alla nomina del sindaco per mancanza del numero legale prescritto dal terzo comma dell'art. 5 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203. Analogamente la seduta di seconda convocazione, fissata per il 23 stesso mese, fu dichiarata deserta per mancanza del «quorum» di intervenuti previsto dall'articolo unico della legge 22 marzo 1952, n. 173.

Allo scopo di porre il Consiglio comunale di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di legge, il prefetto dispose due successive convocazioni dell'organo stesso per l'elezione del sindaco e della Giunta, con l'esplicita diffida — ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale — che, qualora le relative adunanze fossero riuscite infruttuose, egli avrebbe promosso i provvedimenti di rigore previsti dalla predetta disposizione.

Neppure tale estremo tentativo, però, sortiva gli effetti voluti in quanto entrambe le riunioni, fissate per il 12 e

14 luglio 1956, andarono deserte per mancanza del prescritto numero legale, talchè si rese impossibile procedere all'elezione del sindaco e, quindi, per il disposto dell'art. 4, secondo comma, del testo unico 5 aprile 1951, a quella della Giunta.

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto Consiglio ha persistito — nonostante formale diffida — nel violare un tassativo obbligo di legge, e che la paralisi funzionale che lo travaglia costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'Ente, con rapporto in data 15 luglio 1956, ne ha proposto lo scioglimento a norma del citato art. 323, provvedendo, nel contempo, alla sospensione del Consiglio stesso.

Attesa la manifesta carenza del Consiglio comunale di Muro Lucano di fronte ad un preciso ed essenziale adempimento prescritto dalla legge, si ravvisa la necessità — onde ovviare, in modo risolutivo, ad una situazione antigiuridica che pregiudica gravemente gli interessi del Comune — di far luogo al provvedimento proposto.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 24 agosto 1956.

E stato, pertanto, predisposto l'unito schema di decreto — che mi onoro di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma — col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Muro Lucano ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del predetto Comune, nella persona del dott. Agostino Stellato, funzionario di prefettura.

Roma, addì 12 settembre 1956

Il Ministro: TAMBRONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, nonostante la formale diffida del prefetto, il Consiglio comunale di Muro Lucano (Potenza) non ha provveduto ad eleggere il sindaco e la Giunta municipale, omettendo così di ottemperare ad un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento stesso dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 24 agosto 1956;

Visti gli articoli 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, il testo unico 5 aprile 1951, n. 203 nonchè le leggi 22 marzo 1952, n. 173, e 23 marzo 1956, n. 136;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Muro Lucano (Potenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Agostino Stellato, funzionario di prefettura, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 settembre 1956

GRONCHI

TAMBRONI

(4529)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 settembre 1956.

Scioglimento del Consiglio comunale di Torre Annunziata (Napoli).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio comunale di Torre Annunziata (Napoli) — costituito, per legge, di quaranta membri — è risultato composto, in base ai risultati delle elezioni del 27 maggio 1956, da venti consiglieri delle correnti politiche di centro destra e da venti delle correnti politiche di sinistra.

Si è venuta in tal modo a determinare in seno al predetto Consiglio una perfetta equivalenza di forze contrapposte, le cui profonde divergenze hanno reso impossibile, nonostante gli interventi e la formale diffida del prefetto, l'elezione del sindaco e della Giunta municipale e, conseguentemente, il funzionamento stesso dell'Amministrazione neo-eletta.

In una prima adunanza consiliare, all'uopo indetta per il 29 giugno 1956, nessuno dei candidati delle due parti riuscì ad ottenere, nelle due votazioni libere ed in quella di ballottaggio, la maggioranza assoluta dei voti richiesta, per la nomina del sindaco, dall'art. 5 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203.

La seduta di seconda convocazione, poi, indetta per il 7 luglio 1956, dopo lunghe discussioni ed affermazioni di principio che non portavano, peraltro, ad alcun punto d'incontro tra gli opposti gruppi, veniva aggiornata al 13 successivo, ma si risolveva del pari in un nulla di fatto, essendo venuto meno nel corso della seduta, per l'allontanamento dall'aula di venti consiglieri, il numero legale di presenza della metà più uno dei consiglieri, richiesto dalla legge 22 marzo 1952, n. 173, per una valida deliberazione in materia.

Allo scopo di porre il Consiglio comunale di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di legge, il prefetto dispose d'ufficio, coi poteri di cui all'art. 124 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale, due successive convocazioni dell'organo stesso per l'elezione del sindaco e della Giunta municipale, con l'esplicita diffida ai consiglieri comunali che, qualora le relative adunanze fossero riuscite infruttuose, egli avrebbe promosso i provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Neppure tale estremo tentativo, però, sortiva gli effetti voluti, essendo le sedute anzidette — in data del 20 e del 26 luglio 1956 — riuscite infruttuose per mancanza del numero legale di presenti.

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto Consiglio ha persistito — nonostante formale diffida — nel violare un tassativo obbligo di legge, e che la paralisi funzionale che lo travaglia costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'Ente, con rapporto in data 28 luglio 1956, ne ha proposto lo scioglimento a norma del citato art. 323, provvedendo, nel contempo, alla sospensione del Consiglio stesso a norma dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta carenza del Consiglio comunale di Torre Annunziata di fronte ad un preciso ed essenziale adempimento prescritto dalla legge, si ravvisa la necessità — onde ovviare, in modo risolutivo, ad una situazione antigiuridica che pregiudica gravemente gli interessi del predetto Comune — di far luogo al provvedimento proposto.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato con il parere espresso nell'adunanza del 24 agosto scorso.

E' stato, pertanto, predisposto l'unito schema di decreto — che mi onoro di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma — col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Torre Annunziata ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del predetto Comune, nella persona dell'ispettore superiore di ragioneria, commendatore Raoul Modesti.

Roma, addì 12 settembre 1956

Il Ministro: TAMBRONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, nonostante la formale diffida del prefetto, il Consiglio comunale di Torre Annunziata (Napoli) non ha provveduto ad eleggere il sindaco e la Giunta municipale, omettendo così di ottemperare ad un preciso adempimento prescritto dalla legge, di ca-

rattere essenziale ai fini del funzionamento stesso dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 24 agosto 1956;

Visti gli articoli 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè il testo unico 5 aprile 1951, n. 203 e le leggi 22 marzo 1952, n. 173, e 23 marzo 1956, n. 136;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Torre Annunziata (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

Il comm. Raoul Modesti è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, a norma di legge.

Al predetto sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 settembre 1956

GRONCHI

TAMBRONI

(4528)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 luglio 1956.

Determinazione del contingente numerico dei salariati non di ruolo in servizio presso la Direzione generale delle pensioni di guerra, per l'esercizio finanziario 1956-57.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585;

Visto l'art. 3, secondo comma, della legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Ritenuta la necessità di stabilire, per l'esercizio finanziario 1956-57, il contingente numerico del personale salariato non di ruolo, in servizio presso la Direzione generale delle pensioni di guerra;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Per l'esercizio finanziario 1956-57, il contingente dei salariati non di ruolo in servizio presso la Direzione generale delle pensioni di guerra, per la manutenzione ordinaria dei locali adibiti ad uso degli uffici ed archivi delle pensioni di guerra, è stabilito in numero di diciotto unità nelle seguenti categorie:

operai qualificati di 2ª categoria 10 (dieci);
operai manovali di 4ª categoria 8 (otto).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 luglio 1956

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SEGNI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1956
Registro n. 10 Presidenza, foglio n. 1

(4443)

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1956.

Regolamento per il conferimento di borse di studio annuali agli alunni di istituti di istruzione secondaria statali, pareggiati e legalmente riconosciuti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 19 della legge 9 agosto 1954, n. 645;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'anno scolastico 1956-57 le borse di studio annuali per l'importo complessivo di lire 500.000.000 da conferire, mediante concorso ad alunni di istituti di istruzione secondaria, statali, pareggiati e legalmente riconosciuti, sono assegnate nelle seguenti misure:

a) borse di L. 30.000 per alunni di scuole medie, di scuole di avviamento professionale, di scuole tecniche e di scuole professionali femminili;

b) borse di L. 60.000 per alunni di licei ginnasi, di licei scientifici, di istituti magistrali, di istituti tecnici, di istituti professionali e di scuole di magistero professionale per la donna.

L'importo delle borse viene rispettivamente elevato a L. 60.000 ed a L. 90.000 quando sussista un effettivo e particolare disagio di alunni che risiedano in Comune diverso da quello in cui ha sede la scuola o le cui famiglie risiedano in Comune diverso da quello in cui i predetti alunni frequentano la scuola.

I concorsi sono provinciali: l'ammontare delle somme destinate a ciascuna Provincia viene fissato annualmente dal Ministro per la pubblica istruzione in relazione alla popolazione scolastica e con particolare riguardo alle condizioni economiche della Provincia.

Art. 2.

Sono ammessi al concorso gli alunni che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) abbiano conseguito in unica sessione il titolo di studio valido per la iscrizione alla classe che dovranno frequentare riportando una media di almeno sette decimi per il profitto. Il voto di educazione fisica, quello per la condotta e quelli delle materie facoltative non sono computati ai fini della media;

b) appartengano a famiglie particolarmente bisognose, con particolare riguardo al numero dei figli a carico.

Art. 3.

Le borse di studio sono conferite, per ogni Provincia, agli alunni che risultino più capaci e meritevoli, da una Commissione nominata dal Ministro per la pubblica istruzione, su proposta del provveditore agli studi, e composta del provveditore agli studi che la presiede, di un capo d'istituto, di insegnanti di scuole secondarie di tipi diversi e di due capi famiglia. Più insegnanti possono essere chiamati a far parte di una stessa Commissione, in rapporto al numero dei partecipanti al concorso.

Non potranno essere chiamate a far parte della Commissione persone che abbiano parenti o affini sino al quarto grado partecipanti al concorso.

La Commissione accerta per ogni concorrente le condizioni di ammissibilità previste dall'articolo precedente, compila due graduatorie dei partecipanti al concorso, una per gli alunni di cui alla lettera *a*) dell'articolo 1 e una per gli alunni di cui alla lettera *b*) dello stesso articolo, e dichiara i vincitori delle borse di studio in relazione alle somme assegnate per ciascuna categoria.

Relativamente agli alunni di cui alla lettera *a*), agli alunni delle scuole di istruzione tecnica dovrà essere destinato un numero di borse per una somma non inferiore alla metà di quella complessivamente destinata, in ciascuna Provincia, per le borse di studio degli alunni delle scuole secondarie di grado inferiore. Relativamente agli alunni di cui alla lettera *b*), agli alunni delle scuole ed istituti di istruzione tecnica dovrà essere invece destinato un numero di borse per una somma non inferiore ad un terzo di quella complessivamente assegnata, in ciascuna Provincia, per le borse di studio degli alunni degli istituti secondari di grado superiore.

Le graduatorie sono compilate in base al merito scolastico. Per i soli casi di grave indigenza la Commissione potrà assegnare fino ad un massimo di cinque punti da aggiungere alla media dei voti già ridotta in centesimi.

A parità di merito tra due o più concorrenti la Commissione darà la preferenza agli alunni che già nel precedente anno scolastico abbiano ottenuto la borsa di studio o, in mancanza di tale requisito, a colui che a suo giudizio presenti particolari attitudini allo studio in relazione alle caratteristiche del corso di studi seguito, oppure, qualora non soccorra nessuno dei due elementi suddetti, a colui che appartenga a famiglia avente un maggior numero di figli a carico.

Il provveditore agli studi cura l'affissione all'albo del Provveditorato dell'elenco dei vincitori e ne comunica i nominativi ai rispettivi capi d'istituto.

Art. 4.

L'erogazione delle borse viene disposta in due rate, dal provveditore agli studi, sui fondi appositamente accreditati dal Ministero della pubblica istruzione.

La seconda rata della borsa, non viene corrisposta:

a) quando l'alunno incorra in una punizione disciplinare superiore a quella di cui alla lettera *c*) dell'art. 19 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653;

b) quando l'alunno abbandoni la scuola, salvo il caso che si trasferisca in altra scuola.

Il Ministro per la pubblica istruzione stabilirà di anno in anno i termini e le modalità del concorso e la data entro la quale deve essere erogata la seconda rata della borsa.

Art. 5.

Le somme eventualmente residue dall'assegnazione delle borse e quelle relative alle borse revocate nel corso dell'anno saranno destinate dal Ministro per la pubblica istruzione alle Casse scolastiche degli istituti perchè siano utilizzate per acquisto di libri di testo o per altre provvidenze a favore di alunni bisognosi e meritevoli.

Il presente decreto, che sostituisce il decreto 2 dicembre 1954, sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 agosto 1956

Il Ministro per la pubblica istruzione
ROSSI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *agosto* 1956
Registro n. 50 *Pubblica istruzione, foglio n.* 197

(4560)

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1956.

Ricostituzione del Collegio dei revisori per il controllo sulle entrate e sulle spese del Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi agricoli unificati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, relativo alla istituzione di una Commissione centrale e di Commissioni comunali per il Servizio di compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e per l'accertamento e riscossione dei contributi agricoli unificati;

Visto il decreto Ministeriale 8 agosto 1956 relativo alla costituzione della Commissione centrale predetta;

Considerata la necessità di procedere alla costituzione del Collegio dei revisori per il controllo sulle entrate e sulle spese del Servizio predetto;

Decreta:

Sono nominati componenti del Collegio dei revisori per il controllo sulle entrate e sulle spese del Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi agricoli unificati, per il biennio 1956-1957, i signori:

Mosini dott. Angelo, presidente, designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Giardinelli dott. Mario, designato dal Ministero del tesoro;

Fanti dott. Renzo e Dorè Antonio, il primo per l'anno 1956 ed il secondo per l'anno 1957, in rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori della agricoltura.

Roma, addì 3 settembre 1956

Il Ministro: VIGORELLI

(4585)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1956, registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 1956, registro n. 9 Presidenza, foglio n. 302, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto dal dott. ing. Giuseppe Del Buono, avverso il decreto 3 maggio 1952, con il quale venne fissato il trattamento economico spettantegli, a decorrere dal 1° luglio 1952, per la nomina ad avventizio di categoria I/A.

(4532)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Istituzione di posto fonotelegrafico comunale

In data 11 settembre 1956 è stato istituito il posto fonotelegrafico comunale di Guzzano, frazione del comune di Camugnano, in corrispondenza con l'ufficio telegrafico di Porretta Terme, mediante il circuito 4256 realizzato utilizzando la linea telefonica sociale esistente fra le due località.

(4551)

Istituzione di servizio fonotelegrafico

In data 17 settembre 1956 è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso l'agenzia postale di Monterocchetta, frazione del comune di San Nicola Manfredi, in collegamento con l'ufficio telegrafico di Benevento, a mezzo del circuito 4252 realizzato utilizzando la linea telefonica sociale esistente fra le due località.

(4550)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di trentacinque Società cooperative di Genova e provincia

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 1° agosto 1956, le sottonotate Società cooperative di Genova e provincia sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina dei liquidatori, non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) Società cooperativa Impresa cooperativa « Lavoratori piccola pesca », con sede in Sampierdarena, costituita il 18 agosto 1945 a rogito notaio M. De Ninno;

2) Società cooperativa partigiani autotrasporti « Mingo », con sede in Genova, costituita il 17 agosto 1945, a rogito notaio E. Bernabò Brea;

3) Società Cooperativa Trasporti Celeri « Co.Tra.Ce. », con sede in Bogliasco, costituita il 6 settembre 1945, a rogito del notaio L. F Risso;

4) Società cooperativa autotrasporti « Val Trebbia », con sede in Genova, costituita il 14 settembre 1945, a rogito del notaio G. Gessaga;

5) Società cooperativa autotrasporti « Baronetto », con sede in Genova, costituita il 5 settembre 1945, a rogito del notaio G. Montalto;

6) Società cooperativa consumo « Del Popolo », con sede in Genova, costituita il 30 settembre 1945, a rogito del notaio R. Gingiare;

7) Società cooperativa edile « Giacomo Buranello », con sede in Genova, costituita il 17 settembre 1945, a rogito del notaio E. Bernabò Brea;

8) Società cooperativa autotrasporti spedizioni « Edera », con sede in Genova, costituita il 1° ottobre 1945, a rogito del notaio L. Grondona;

9) Società cooperativa di consumo fra combattenti, con sede in Genova, costituita il 13 settembre 1945, a rogito del notaio F. Pignone;

10) Società cooperativa « Genovese del vetro », con sede in Genova, costituita il 15 ottobre 1945, a rogito del notaio G. Gessaga;

11) Società cooperativa edile « Brigata Spartaco », con sede in Genova, costituita il 4 ottobre 1945, a rogito del notaio E. Gazzone;

12) Società cooperativa Consumo Impiegati Statali e Parastatali « C.I.S.E.P. », con sede in Genova, costituita a rogito del notaio U. De Felice, il 2 ottobre 1945;

13) Società cooperativa di lavoro e consumo « Mario Tollari », con sede in Genova, costituita il 23 ottobre 1945, a rogito del notaio F Pignone;

14) Società cooperativa di lavoro fra metallurgici « Concordia », con sede in Genova, costituita il 9 novembre 1945, a rogito del notaio G. B. Sciello;

15) Società cooperativa lavoratori di facchinaggio sbarco imbarco assistenza e consegna merci varie nel porto di Genova, con sede in Genova, costituita l'8 novembre 1945, a rogito del notaio L. V. De Martini;

16) Società cooperativa autotrasporti « Carlo Faverzani », con sede in Genova, costituita il 31 ottobre 1945, a rogito del notaio E. Bernabò Brea;

17) Società cooperativa alimentare San Marco d'Urri, con sede in Genova, costituita il 22 novembre 1945, per rogito del notaio L. V De Martini;

18) Società cooperativa recuperi marittimi « Corimar », con sede in Genova, costituita il 27 ottobre 1945, a rogito del notaio E. Bernabò Brea;

19) Società cooperativa edile « Giacomo Matteotti », con sede in Voltri, costituita il 23 dicembre 1945, a rogito del notaio R. Stagnaro;

20) Società cooperativa consumo « Unione cooperativa », con sede in Genova, costituita il 12 dicembre 1945, a rogito del notaio L. A. Chiarella;

21) Società cooperativa « Unione agricola cooperativa », frazione Falo di Mole, costituita al 28 dicembre 1945, a rogito del notaio L. A. Chiarella;

22) Società cooperativa di consumo « Brigata Spartaco », con sede in Genova, costituita il 31 dicembre 1945, a rogito del notaio E. Gazzone;

23) Società cooperativa « Agricola produzione e consumo », con sede in Arenzano, costituita il 6 gennaio 1946, a rogito del notaio Salina;

24) Società cooperativa « Edile industriale commerciale », con sede in Genova, costituita il 22 novembre 1945, a rogito del notaio E. Bernabò Brea;

25) Società cooperativa « Genovese recuperi marittimi e fluviali », con sede in Genova, costituita il 29 dicembre 1945, a rogito del notaio E. Bernabò Brea;

26) Società cooperativa agricola e consumo « Edoardo Giusti », con sede in Corsiglia di Neirone;

27) Società cooperativa di lavoro « Orlando Bonatti », con sede in Soragna, costituita il 10 giugno 1945, a rogito del notaio G. Fontanabona;

28) Società cooperativa « Edile reduci », con sede in Genova, costituita l'8 aprile 1946, a rogito del notaio E. Rivera;

29) Società cooperativa recuperi materiali nel Porto di Genova « Gemensis », con sede in Genova, costituita il 24 gennaio 1946, a rogito del notaio V. Bianchi;

30) Società cooperativa ligure per piastrellisti pavimentatori affini, con sede in Genova, costituita il 19 gennaio 1946, a rogito del notaio E. Bernabò Brea;

31) Società cooperativa carico scarico ortofrutticoltura « Attilio Firpo », con sede in Genova, costituita l'11 gennaio 1946, a rogito del notaio E. Bernabò Brea;

32) Società cooperativa Istituto di istruzione pratica « Ulisse Manara », con sede in Genova, costituita il 21 febbraio 1946, a rogito del notaio G. Gessaga;

33) Società cooperativa consorzio libero cooperativa « Ricostruzione città di Genova », con sede in Genova, costituita il 5 marzo 1946, a rogito del notaio V. Bianchi;

34) Società cooperativa « Ricostruzione della città di Recco », con sede in Recco, costituita il 15 marzo 1946, a rogito del notaio V. Bianchi;

35) Società cooperativa trasporti « Brigata Spartaco », con sede in Genova, costituita l'11 gennaio 1946, a rogito del notaio E. Gazzone.

(4498)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Catania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 22 agosto 1956, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1956, registro n. 18 Interno, foglio n. 383, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Catania di un mutuo di L. 1.650.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(4636)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Catania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 24 agosto 1956, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1956, registro n. 18 Interno, foglio n. 382, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Catania di un mutuo di L. 2.340.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(4635)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di tagliandi di ricevute semestrali

(*Unica pubblicazione*). Avviso n. 6.

Si denuncia lo smarrimento di tagliandi di ricevute per le rate semestrali al 1° gennaio 1956 relative ai certificati Prestito della Ricostruzione Redimibile 5 %: Serie 11 n. 10447, capitale nominale L. 4000; Serie 14 n. 10449, capitale nominale L. 58.000; Serie 53 n. 10455, capitale nominale L. 2000; a favore di Trabucco Ambrogio fu Agostino, interdicendo sotto la tutela provvisoria di Santangelo Luigi fu Agostino, domiciliato in Zoagli (Genova).

Ai termini dell'art. 4 del regio decreto 19 febbraio 1922, n. 366 e art. 485 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale verrà provveduto al pagamento di dette semestralità a favore del tutore istante

Roma, addì 18 settembre 1956

Il direttore generale: SCIPIONE

(4552)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 221

Corso dei cambi del 26 settembre 1956 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,90	164,78	624,91	624,91	—	624,90	624,89	624,94	624,94	—
$ Can.	639,25	639,25	639,50	639,125	—	639,31	639 —	639,25	639,25	—
Fr. Sv. lib.	145,81	145,81	145,80	145,81	—	145,81	145,82	145,81	145,81	—
Kr. D.	90,35	90,25	90,37	90,32	—	90,35	90,32	90,32	90,32	—
Kr N.	87,45	87,35	87,47	87,41	—	87,45	87,40	87,43	87,43	—
Kr. Sv.	121 —	120,94	121,05	120,98	—	121,02	120,95	121 —	121 —	—
Fol.	164,40	164,33	164,47	164,45	—	164,40	164,40	164,40	164,40	—
Fr. B.	12,53	12,52	12,5425	12,54	—	12,53	12,53	12,53	12,53	—
Fr. Fr.	177,66	177,63	177,68	177,69	—	177,65	177,65	177,64	177,64	—
Fr. Sv. acc.	143 —	142,93	142,98	142,97	—	142,99	142,94	142,88	142,98	—
Lst.	1747 —	1746,625	1745,75	1746,50	—	1747,30	1745,75	1747,375	1747,375	—
Dm. occ.	149,15	149,10	149,15	149,17	—	149,15	149,15	149,17	149,17	—

Media dei titoli del 26 settembre 1956

Rendita 3,50 % 1906	61,20
Id. 3,50 % 1902	58,15
Id. 5 % 1935	83,50
Redimibile 3,50 % 1934	79,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,50
Id. 5 % (Ricostruzione)	86,025
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	81,80
Id. 5 % 1936	95,20
Id. 5 % (Città di Trieste)	81,35
Id. 5 % (Beni Esteri)	83,90

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	95,75
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	94,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	93,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93,375
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	93,35
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	93,30

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 settembre 1956

1 Dollaro USA	624,90
1 Dollaro canadese	639,062
1 Franco svizzero lib.	145,815
1 Corona danese	90,32
1 Corona norvegese	87,405
1 Corona svedese	120,965
1 Fiorino olandese	164,425
1 Franco belga	12,535
100 Franchi francesi	177,67
1 Franco svizzero acc.	142,955
1 Lira sterlina	1746,126
1 Marco germanico	149,16

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Austria Lit. 24,035 per uno scellino
Egitto » 1794,55 per una lira egiziana

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE V-*B*

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di agosto 1956

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di agosto 1956 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	Dal 1° luglio al 31 agosto 1956 — Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
Fondo di cassa al 30 giugno 1956		4.272		
Gestione di bilancio				
Entrate e spese di bilancio effettive: competenza	344.377		318.168	
residui	29.529		29.825	
Totale		373.906		347.993
In conto movimenti di capitali: competenza	8.646		30.222	
residui	760		4.755	
Totale		9.406		34.977
Gestione di Tesoreria				
In conto debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante	269.616		307.878	
Conti correnti	646.375		607.660	
Incassi da regolare	161.981		145.056	
Altre gestioni	583.549		412.039	
Totale		1.661.521		1.472.633
In conto crediti di Tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	5		5	
Pagamenti da regolare	2.783		34.765	
Altri crediti	466.507		627.798	
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	3.179		—	
Totale		472.474		662.568
Totale generale incassi e pagamenti		2.521.579		2.518.171
Fondo di cassa al 31 agosto 1956		—		3.408
Totale a pareggio		2.521.579		2.521.579

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 agosto 1956 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa		3.408	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	—		
Pagamenti da regolare	72.931		
Altri crediti	468.904		
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	24.235		
Totale crediti		566.070	
In complesso			569.478
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	2.732.990		
Conti correnti	418.949		
Incassi da regolare	62.659		
Altre gestioni	347.468		
Totale debiti			3.562.066
Situazione del Tesoro (passività)			2.992.588

Circolazione di Stato al 31 agosto 1956: metallica L. 25.942 —; cartacea » 32.382 —; L. 58.324 —

L'Ispettore generale: SANFILIPPO

Il Direttore generale del Tesoro: DI CRISTINA

(4607)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

SITUAZIONE AL 31 AGOSTO 1956

ATTIVO

Voce			Importo
Oro in cassa	L.		4.228.208.381,88
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato alla Banca	»		1.772.798.105 —
Cassa	»		13.906.550.557,02
Portafoglio su piazze italiane	»		388.353.899.393,48
Effetti ricevuti per l'incasso	»		94.998.376,77
Anticipazioni	»		85.770.639.519 —
Disponibilità in divisa all'estero	»		70.911.332.831,42
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»		57.046.889.014,22
Immobili per gli uffici	»		1 —
Debitori diversi	»		873.887.158.905,20
Partite varie	»		3.468.056.964,44
Anticipazioni al Tesoro - Temporanee	»		77.000.000.000 —
Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie	»		342.697.000.000 —
Emissioni delle forze Alleate o per conto di esse:			
Amlire emesse direttamente dalle forze Alleate	L.	113.896.481.370 —	
Fondi in moneta nazionale forniti alle forze medesime	»	31.245.348.495 —	145.141.829.865 —
Impieghi in titoli per conto del Tesoro	L.		320.000.000.000 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»		12.777.585.668,72
Spese	»		21.462.716.714,22
	L.		2.418.519.664.297,37
Depositi in titoli e valori diversi	»		3.993.940.481.630,14
	L.		6.412.460.145.927,51
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		32.547.527,02
TOTALE GENERALE	L.		6.412.492.693.454,53

PASSIVO

Voce			Importo
Circolazione	L.		1.599.745.198.000 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		14.458.343.169,21
Depositi in conto corrente liberi	»		78.778.152.917,56
Conti correnti vincolati	»		517.806.662.049,12
Creditori diversi	»		133.487.555.875,24
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	»		30.232.323.178,49
Conto corrente del Tesoro (Fondo speciale articolo 9 legge 14 dicembre 1951, n. 1325)	»		2.461.800.000 —
Tesoro dello Stato - Aiuti internazionali:			
Governo italiano - Fondi in lire (saldo)	L.	54.341.998.960,90	
Governo italiano - Conto delle anticipazioni speciali (decreto legislativo n. 781 del 7-5-1948) per la costituzione dei Fondi in lire, al netto dei rimborsi	»	37.453.084.964,23	16.888.913.996,67
Rendite del corrente esercizio	L.		21.719.961.008,33
	L.		2.415.578.910.194,62
Capitale sociale	L.	300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	1.566.643.578 —	
Fondo di riserva straordinario	»	1.074.110.524,75	2.940.754.102,75
	L.		2.418.519.664.297,37
Depositanti	»		3.993.940.481.630,14
	L.		6.412.460.145.927,51
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		32.547.527,02
TOTALE GENERALE	L.		6.412.492.693.454,53

(4606)

Il direttore generale: FORMENTINI

Il ragioniere generale: PIERINI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Svincolo di terreni costituenti il « terzo residuo »

Ente Puglia e Lucania

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 31 luglio 1956, registrato alla Corte dei conti in data 30 agosto 1956 (registro n. 21 Agricoltura, foglio n. 195), è stata disposta, nei confronti della ditta RAGO Lorenzo fu Casto, la rimozione — a seguito di constatato adempimento degli obblighi di trasformazione, e dell'esistenza delle condizioni di cui all'art. 4 della legge 20 dicembre 1952, n. 2377 — del vincolo di indisponibilità sui terreni costituenti il « terzo residuo », iscritto in forza del decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2189, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 295 del 20 dicembre 1952 (supplemento ordinario n. 1).

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 31 luglio 1956, registrato alla Corte dei conti in data 30 agosto 1956 (registro n. 21 Agricoltura, foglio n. 194), è stata disposta, nei confronti della ditta ALBERTACCI Teodoro di Germano, la rimozione — a seguito di constatato adempimento degli obblighi di trasformazione, e dell'esistenza delle condizioni di cui all'art. 4 della legge 20 dicembre 1952, n. 2377 — del vincolo di indisponibilità sui terreni costituenti il « terzo residuo », iscritto in forza del decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3630, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16 del 21 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 1).

(4591)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 agosto 1956, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre stesso anno, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario in via amministrativa esperito in data 30 marzo 1955 dal sig. Botto Vincenzo avverso il provvedimento di rimozione dalla gerenza della rivendita generi di monopolio n. 150 in quanto rivolto all'annullamento di un provvedimento non definitivo.

(4519)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso nazionale tra ingegneri ed architetti italiani per la progettazione della nuova sede della Biblioteca nazionale di Torino.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Ritenuta la necessità di provvedere alla costruzione della nuova sede della Biblioteca nazionale di Torino, del presunto importo di L. 600.000.000;

Considerato che, data l'importanza dell'opera di cui trattasi, la sua particolare destinazione e l'ambiente in cui dovrà sorgere, si è ravvisata l'opportunità di bandire un concorso nazionale tra ingegneri ed architetti italiani, iscritti nei rispettivi Albi, per la progettazione del predetto edificio;

Visto il bando di concorso nazionale per il progetto dell'opera di cui sopra;

Considerato che l'art. 8 del detto bando di concorso prevede la attribuzione della somma di L. 3.000.000 al progetto che sarà giudicato vincitore e la somma di L. 5.000.000 agli altri progetti che saranno ritenuti meritevoli di premio o di rimborso di spese e, cioè, complessivamente L. 8.000.000;

Visto il voto n. 2318 espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici — Sezione 6ª, nell'adunanza del giorno 19 novembre 1955;

Considerata la opportunità di autorizzare l'impegno della somma di L. 8.000.000 occorrente per il pagamento dei premi stabiliti dall'art. 8 del citato bando di concorso;

A termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il bando per il concorso nazionale tra ingegneri ed architetti italiani, iscritti nei rispettivi Albi, per il progetto della nuova sede della Biblioteca nazionale di Torino.

Art. 2.

Si autorizza, sul capitolo 117 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio corrente, l'impegno della somma di L. 8.000.000 (ottomilioni) occorrente per il pagamento dei premi stabiliti dall'art. 8 del predetto bando di concorso.

Roma, addì 22 febbraio 1956

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *agosto* 1956
Registro n. 34, *foglio n.* 157

Bando di concorso per il progetto della sede della Biblioteca nazionale di Torino

Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici di concerto con il Ministero della pubblica istruzione, indice un concorso fra gli ingegneri ed architetti italiani per il progetto della sede della Biblioteca nazionale di Torino che dovrà sorgere in area compresa fra piazza Carlo Alberto, via Principe Amedeo, via Bogino e via Cesare Battisti.

I concorrenti dovranno essere iscritti ai rispettivi Albi professionali.

Qualora più ingegneri ed architetti si raggruppassero a collaborare per la presentazione del progetto, ognuno di essi dovrà essere iscritto al rispettivo Albo.

I componenti di ogni gruppo dovranno — nella forma indicata all'art. 5 — delegare uno di loro a rappresentarli, autorizzandolo a trattare ed impegnarsi nel nome di tutti.

Art. 2.

Al presente bando si allegano i seguenti disegni e fotografie (*)

1) planimetria della località nella scala 1 1000;

2) planimetria quotata dell'area dove dovrà sorgere l'edificio nella scala 1:200;

3) rilievo geometrico della facciata dell'ex palazzo delle antiche scuderie reali;

4) n. 4 fotografie dell'ambiente.

Art. 3.

Nella compilazione del progetto dovrà essere tenuto conto di tutte quelle leggi, decreti e norme che regolano la costruzione di edifici pubblici ed in particolar modo per le biblioteche (conservazione, antincendi, antitermiti, ecc.) nonchè quelle vigenti in materia di antichità e belle arti.

Si dovrà altresì tenere conto delle necessità della conservazione del prospetto architettonico ancora esistente sulla piazza Carlo Alberto, appartenente alle antiche scuderie reali, i cui lineamenti sono da considerarsi acquisiti al carattere ambientale della zona.

Art. 4.

Il complesso dell'edificio destinato alla sede della Biblioteca nazionale per una capacità funzionale di 1.500.000 volumi dovrà contenere tutti i locali ed i servizi più sotto elencati:

magazzini libri (altezza minima netta dei piani m. 2,25)	mq. 8000 circa
sala dei cataloghi . . .	» 150 »
sala di lettura generale	» 300 »

(*) Gli allegati di cui all'art. 2 potranno essere richiesti o ritirati direttamente al Ministero dei lavori pubblici — Direzione generale affari generali e personale — Div. I — Sez. II - via Nomentana n. 2 — Roma.

sala di consultazione	mq.	250	circa
sala emeroteca e riviste	»	150	»
sala delle conferenze e proiezioni (piano terreno)	»	500	»
sala consultazione manoscritti	»	60	»
sala consultazione incunabuli	»	50	»
sala consultazione rari	»	50	»
letture microfilms	»	60	»
sala delle mostre (piano terreno)	»	150	»

Uffici:

a) direttore, segreteria, archivio e stanza attesa	vani	4	di mq.	25	circa
b) economato e uffici amministrativi	»	6	»	25	»
c) bibliotecario conservatore di manoscritti	»	2	»	30	»
d) bibliotecario soggetti	»	2	»	25	»
e) ufficio periodici	»	2	»	30	»
f) ufficio prestito	»	2	»	25	»
g) ufficio consulenza	»	2	»	25	»
h) ufficio accettazione e spedizione	»	4	»	30	»
i) ufficio collocazione e catalogo topografico	»	2	»	25	»
l) ufficio schedatura e registrazione	»	4	»	25	»
m) ufficio cambi	»	1	»	25	»
n) ufficio diritto di stampa	»	2	»	25	»

Laboratori:

a) fotografici e microfilms	vani	6	di mq.	40	circa
b) restauri e legatoria	»	6	»	40	»

Il concorrente dovrà inoltre tenere presente la necessità di assicurare i seguenti elementi:

1) la funzionalità verticale della biblioteca;
2) i servizi igienici per il pubblico e per il personale;
3) locali per fumare, conversare e ristoro-bar;
4) i servizi di guardaroba e deposito;
5) gli spogliatoi per il personale;
6) gli alloggi per il personale di custodia (n. 3);
7) cabine telefoniche, banco per acquisto oggetti di cancelleria;
8) gli ascensori per il pubblico, per il personale e per il trasporto rapido dei volumi dai magazzini alla distribuzione;
9) centrale elettrica normale e di emergenza;
10) centrale termica.

I progetti dovranno essere costituiti dai seguenti elaborati

a) disegni:

1) planimetria generale in scala 1:500;

2) le diverse piante del fabbricato con le quote principali in scala 1:200;

3) due o più sezioni con le quote principali, in scala di 1:200;

4) i prospetti esterni ed interni in scala 1:200 che dovranno essere disegnati nitidamente, a semplice contorno;

5) due prospettive degli esterni di cui una del lato di piazza Carlo Alberto ed almeno una di un ambiente principale interno. Le prospettive andranno prese da punti di vista reali da indicarsi nella planimetria generale 1:500 con l'angolo della visuale; potranno essere eseguite con qualsiasi tecnica e purchè la superficie non superi mq. 0,60 per ciascuna. I disegni dovranno essere presentati su telai o cartoni; i telai saranno possibilmente tutti delle stesse dimensioni;

b) relazione illustrativa, nella quale, oltre a tutte quelle indicazioni e delucidazioni che il concorrente riterrà utile fornire sui criteri generali del progetto, dovranno essere indicati i materiali, le strutture murarie, quelle metalliche o in cemento armato, che secondo l'avviso personale del concorrente, dovrebbero essere adottate, nonchè i materiali delle opere di rifinitura.

Tale relazione potrà anche contenere quegli schemi supplementari o schizzi che il concorrente ritenesse utili per una chiara comprensione del progetto.

Gli elaborati non richiesti nel presente bando non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Gli elaborati dovranno pervenire a cura e spese dei concorrenti al Ministero dei lavori pubblici Direzione generale dell'edilizia statale e sovvenzionata in Roma, via Nomentana n. 2, entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Non sarà ammessa nessuna tolleranza, neppure in casi di ritardi ferroviari, postali o di altre cause di forza maggiore.

I progetti che perverranno alla segreteria suddetta dopo trascorso il termine sopra indicato, non saranno presi in esame, ma trattenuti a disposizione degli autori, fino a trenta giorni dalla data di chiusura del concorso. Trascorso tale termine il Ministero non risponderà dei progetti non ritirati.

Dei progetti pervenuti sarà rilasciata ricevuta.

Gli elaborati non dovranno essere firmati dai concorrenti; ma dovranno essere contrassegnati con un motto. I nomi, cognomi ed indirizzi dei concorrenti dovranno essere scritti in un foglio chiuso in una busta sigillata, contenente pure il certificato di iscrizione per il 1956-1957 all'Albo professionale nonchè la delega richiesta all'art. 1.

La busta sigillata dovrà essere contrassegnata con lo stesso motto.

Gli elaborati porteranno la intestazione generale: *Concorso per il progetto della Biblioteca nazionale di Torino* e la stessa indicazione sarà ripetuta esternamente alla busta.

Art. 6.

I progetti verranno esaminati e giudicati da una Commissione nominata dal Ministero dei lavori pubblici di concerto con il Ministero della pubblica istruzione e così costituita:

Presidente:

un presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione Direzione generale accademie e biblioteche;

un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione Direzione generale antichità e belle arti;

due rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici, uno per il Consiglio superiore ed uno per la Direzione generale dell'edilizia statale e sovvenzionata;

il sopraintendente bibliografico del Piemonte;

il sopraintendente ai monumenti del Piemonte;

un rappresentante del comune di Torino;

un ingegnere designato dal Consiglio nazionale degli ingegneri;

un architetto designato dal Consiglio nazionale degli architetti.

Le funzioni di segretario saranno espletate da un funzionario amministrativo del Ministero dei lavori pubblici di grado non inferiore all'8°.

Le deliberazioni della Commissione saranno valide purchè siano presenti almeno 2/3 dei componenti.

Nell'eventualità di parità di voti, il voto del presidente ha la prevalenza.

Art. 7.

Il Ministero dei lavori pubblici si riserva la facoltà — su proposta della Commissione giudicatrice — di organizzare a Torino una pubblica mostra dei progetti presentati nei giorni e nei locali che, a suo tempo, verranno stabiliti.

Art. 8.

Al progetto che sarà giudicato vincitore sarà attribuito un premio di L. 3.000.000. La Commissione avrà facoltà di distribuire in tutto o in parte la somma di L. 5.000.000, fra gli altri progetti che riterrà meritevoli di premio di riconoscimento o di rimborso spese.

Qualora la Commissione non ritenesse meritevole del primo premio nessuno dei progetti presentati, il relativo importo sarà devoluto ad aumentare la somma disponibile per i premi minori previsti al comma precedente.

Art. 9.

Con la corresponsione dei premi di cui al precedente articolo, il Ministero dei lavori pubblici acquista piena e definitiva proprietà del progetto premiato.

Art. 10.

I progetti non premiati rimarranno di proprietà dei rispettivi autori e dovranno essere ritirati entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del bando del concorso.

Trascorso tale termine il Ministero non risponderà dei progetti non ritirati.

Art. 11.

Il Ministero può non eseguire il progetto per cui viene bandito il concorso, senza che il vincitore possa richiedere ulteriori compensi muovere eccezione alcuna.

Art. 12.

Nel caso in cui venga deciso di dare esecuzione al progetto dichiarato vincitore, all'autore del medesimo potrà essere affidato l'incarico dello sviluppo architettonico del progetto e la consulenza artistica nella direzione dei lavori.

In tal caso i rapporti con la pubblica Amministrazione verranno regolati da apposita convenzione sulla base di quanto precisato nel seguente art. 13.

Art. 13.

L'incarico di cui al precedente articolo verrà conferito a mezzo di apposita convenzione da stipulare con il progettista vincitore (od i progettisti vincitori) del concorso in conformità del disciplinare-tipo per incarichi di progetti e direzione di opere pubbliche a liberi professionisti in vigore all'atto della stipulazione della detta convenzione.

In tale circostanza il premio percepito per il concorso sarà scomputato dall'ammontare del compenso complessivo da corrispondere per la convenzione, considerandolo quale anticipazione del compenso stesso.

Art. 14.

La partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata da parte dei partecipanti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando.

Roma, addì 22 febbraio 1956

Il Ministro: ROMITA

(4603)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per borse di studio ad alunni di scuole ed istituti di istruzione secondaria per l'anno scolastico 1956-57

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'art. 19 della legge 9 agosto 1954, n. 645;

Veduto il decreto interministeriale 22 agosto 1956, concernente le modalità di conferimento delle borse di studio previste dal citato art. 19;

Decreta:

Art. 1.

Sono messe a concorso per l'anno scolastico 1956-57 borse di studio fino alla concorrenza della somma a disposizione pari a L. 500.000.000 così suddivise:

a) L. 263.560.000 da destinare a borse di studio per alunni di scuole medie, scuole di avviamento professionale, scuole tecniche e scuole professionali femminili. La misura unitaria delle borse è di L. 30.000;

b) L. 236.440.000 da destinare a borse di studio per alunni di licei ginnasi, licei scientifici, istituti magistrali, istituti tecnici, istituti professionali e scuole di magistero professionale per la donna. La misura unitaria delle borse è di L. 60 000.

L'importo delle borse viene rispettivamente elevato a L. 60.000 e a L. 90.000 quando sussista un effettivo e particolare disagio di alunni che risiedano in Comune diverso da quello in cui ha sede la scuola o le cui famiglie risiedano in Comune diverso da quello in cui i predetti alunni frequentano la scuola.

L'assegnazione delle borse avrà luogo in seguito a concorso provinciale cui possono partecipare gli alunni delle scuole e degli istituti secondari statali, pareggiati e legalmente riconosciuti della Provincia che si trovino nelle condizioni previste dal successivo art. 2. Nella tabella annessa al presente decreto è stabilita la somma messa a disposizione per ciascuna Provincia per le borse da conferire agli alunni di cui alla lettera *a*) ed agli alunni di cui alla lettera *b*) del presente articolo.

Relativamente agli alunni di cui alla lettera *a*), agli alunni delle scuole ad indirizzo tecnico dovrà essere destinato un numero di borse per una somma non inferiore alla metà di quella complessivamente destinata, in ciascuna Provincia, per le borse di studio degli alunni delle scuole secondarie di grado inferiore. Relativamente agli alunni di cui alla lettera *b*), agli alunni degli istituti ad indirizzo tecnico e professionale dovrà invece essere destinato un numero di borse per una somma non inferiore ad un terzo di quella complessivamente assegnata, nella Provincia, per le borse di studio degli alunni degli istituti di detto grado.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso provinciale gli alunni interni delle scuole e degli istituti secondari di cui all'art. 1 che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) abbiano conseguito in unica sessione dell'anno scolastico 1955-56 il titolo di studio valido per la iscrizione alla classe che frequentano riportando una media di almeno 7/10 per il profitto. Il voto di educazione fisica, quello di condotta e quelli delle materie facoltative non sono computabili ai fini della media;

b) appartengano a famiglie particolarmente bisognose. Speciale riguardo sarà dato al numero dei figli a carico.

Art. 3.

Il padre del concorrente, o chi ne fa le veci, dovrà presentare al capo dell'istituto frequentato dal concorrente stesso la domanda di partecipazione al concorso in carta libera e corredata dei seguenti documenti:

a) stato di famiglia rilasciato in carta libera dal sindaco del Comune di residenza;

b) ultima cartella di pagamento relativa all'imposta di famiglia. Qualora l'interessato sia iscritto nell'elenco dei poveri o sia esonerato dal pagamento di detta imposta tale condizione dovrà essere documentata con certificati in carta libera rilasciati dagli uffici comunali competenti;

c) certificato rilasciato dall'ufficio distrettuale delle imposte attestante il reddito accertato ai fini dell'imposta complementare progressiva ed il relativo tributo per l'anno in corso;

d) scheda, che sarà stata ritirata nella segreteria dell'istituto, debitamente compilata nella parte riservata al capo famiglia;

e) ogni altro documento attestante particolari situazioni degne di considerazione ai fini dell'accertamento dello stato di bisogno.

Qualora più membri della stessa famiglia abbiano cespiti di reddito i documenti di cui alle lettere *b*) e *c*) dovranno essere ripetuti per ognuno dei membri predetti.

Le domande così documentate dovranno pervenire agli istituti frequentati dai concorrenti entro il 15 novembre 1956.

Art. 4.

La Commissione giudicatrice dopo aver accertato nei confronti di ciascun concorrente l'esistenza delle condizioni di ammissibilità previste dall'art. 2 compilerà, per ognuno dei due gruppi di concorrenti, la relativa graduatoria, tenendo conto dei voti risultanti dal titolo di studio in base al quale il concorrente è stato iscritto alla classe che frequenta.

Nei casi di grave indigenza la Commissione potrà assegnare fino ad un massimo di cinque punti da aggiungere alla media dei voti già ridotta in centesimi.

A parità di merito fra due o più concorrenti la Commissione darà la preferenza agli alunni che già nel decorso anno scolastico abbiano ottenuto la borsa di studio o, in mancanza di tale requisito, a colui che, a suo giudizio, presenti particolari attitudini allo studio in relazione alle caratteristiche del corso di studi seguiti, oppure qualora non soccorra nessuno dei due elementi suddetti, a colui che appartenga a famiglia avente il maggior numero di figli a carico.

L'aggiudicazione delle borse sarà disposta secondo l'ordine di graduatoria fino ad esaurimento della somma messa a disposizione in ogni Provincia per ciascun grado di istituti e scuole. Le borse saranno conferite nella misura di L. 30.000 per le scuole di grado inferiore e di L. 60.000 per gli istituti e scuole di grado superiore. Tale misura potrà essere rispettivamente elevata a L. 60.000 e L. 90.000 qualora la residenza dell'alunno o della sua famiglia in Comune diverso da quello in cui ha sede la scuola provochi un disagio effettivo e particolare.

Art. 5.

Ciascuna borsa sarà erogata in due rate di uguale misura, una entro il 20 gennaio 1957 e l'altra entro il 10 aprile 1957.

Non sarà dato corso al pagamento qualora l'alunno dichiarato vincitore incorra in una punizione disciplinare superiore a quella di cui alla lettera *c*) dell'art. 19 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, oppure abbandoni gli studi.

Roma, addì 1° settembre 1956

Il Ministro: ROSSI

Tabella di ripartizione fra i Provveditorati agli studi del fondo di L. 500.000.000 stabilito dall'art. 19 della legge 9 agosto 1954, n. 645.

PROVVEDITORATO	Somma assegnata per borse di studio per gli alunni di scuole medie, scuole di avviam. prof., scuole tecniche, scuole profess. femminili Lire	Somma assegnata per borse di studio per gli alunni di licei-ginn., licei-scient., ist. mag., ist. tecn., ist. prof., scuole di mag. prof. per la donna Lire
Agrigento	2.520.000	1.800.000
Alessandria	2.220.000	1.860.000
Ancona	1.980.000	2.100.000
Aosta	360.000	210.000
Aquila	1.980.000	2.520.000
Arezzo	1.620.000	1.020.000
Ascoli Piceno	1.920.000	2.280.000
Asti	720.000	510.000
Avellino	2.580.000	1.440.000
Bari	8.580.000	8.070.000
Belluno	660.000	510.000
Benevento	2.100.000	2.100.000
Bergamo	2.340.000	2.100.000
Bologna	4.500.000	4.200.000
Bolzano	1.740.000	1.020.000
Brescia	3.120.000	2.100.000
Brindisi	1.740.000	1.500.000
Cagliari	4.380.000	3.810.000
Caltanissetta	1.380.000	1.110.000
Campobasso	2.040.000	1.710.000
Caserta	4.200.000	3.600.000
Catania	5.280.000	6.600.000
Catanzaro	3.000.000	3.720.000
Chieti	2.340.000	2.400.000
Como	2.160.000	1.290.000
Cosenza	3.480.000	2.820.000
Cremona	1.560.000	1.200.000
Cuneo	1.560.000	1.410.000
Enna	840.000	730.000
Ferrara	1.800.000	1.380.000
Firenze	4.800.000	3.960.000
Foggia	3.780.000	4.080.000
Forlì	2.580.000	2.610.000
Frosinone	2.580.000	2.220.000
Genova	6.300.000	5.400.000
Gorizia	1.440.000	810.000
Grosseto	720.000	510.000
Imperia	960.000	810.000
Latina	1.860.000	1.500.000
La Spezia	1.620.000	1.290.000
Lecce	3.300.000	3.720.000
Livorno	2.040.000	1.680.000
Lucca	1.800.000	1.200.000
Macerata	1.380.000	1.290.000
Mantova	1.560.000	990.000
Massa	1.080.000	1.080.000
Matera	1.140.000	720.000
Messina	3.960.000	4.920.000
Milano	17.220.000	12.900.000
Modena	2.460.000	2.070.000
Napoli	18.480.000	17.910.000
Novara	1.920.000	1.800.000
Nuoro	1.020.000	810.000
Padova	2.640.000	2.580.000
Palermo	4.000.000	7.920.000
Parma	1.860.000	1.500.000
Pavia	1.980.000	1.500.000
Perugia	2.460.000	2.280.000
Pesaro	1.260.000	1.500.000
Pescara	1.800.000	2.310.000
Piacenza	1.380.000	1.080.000
Pisa	1.560.000	1.380.000
Pistoia	900.000	600.000
Potenza	1.680.000	1.410.000
Ragusa	1.860.000	1.620.000
Ravenna	1.620.000	1.200.000
Reggio Calabria	3.300.000	3.810.000
Reggio Emilia	1.620.000	1.290.000
Rieti	600.000	420.000
Roma	20.460.000	18.990.000
Rovigo	1.080.000	1.110.000
Salerno	5.700.000	5.310.000
Siena	1.140.000	1.200.000
Sassari	2.280.000	1.800.000
Savona	1.500.000	1.110.000
Siracusa	2.280.000	1.800.000
Sondrio	600.000	420.000
Taranto	3.240.000	2.700.000
Teramo	1.500.000	1.110.000
Terni	1.140.000	1.200.000
Torino	8.100.000	6.570.000
Trapani	2.280.000	2.910.000
Trento	1.800.000	1.080.000
Treviso	2.400.000	1.890.000
Trieste	2.400.000	1.980.000
Udine	3.300.000	2.190.000
Varese	2.400.000	1.800.000
Venezia	3.240.000	1.980.000
Vercelli	1.560.000	1.200.000
Verona	2.820.000	1.980.000
Vicenza	2.220.000	1.590.000
Viterbo	900.000	720.000

(4561)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo al concorso a sessanta posti di vice-ragioniere in prova nel ruolo del personale di concetto di ragioneria dei Provveditorati agli studi, indetto con decreto Ministeriale 7 aprile 1955.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, si dà notizia che il bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte II, n. 32 del 9 agosto 1956, pubblica il decreto Ministeriale 18 giugno 1956, registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 1956 (registro n. 40, foglio n. 363), che approva la graduatoria dei vincitori del concorso a sessanta posti di vice-ragioniere in prova nel ruolo del personale di carriera di concetto di ragioneria dei Provveditorati agli studi, indetto con decreto Ministeriale 7 aprile 1955.

(4562)

PREFETTURA DI CREMONA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cremona al 30 novembre 1955.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Visto il precedente decreto n. 5335, in data 31 gennaio 1956, con il quale è stato bandito il pubblico concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Cremona al 30 novembre 1955;

Viste le designazioni dell'Ordine dei medici e dei Comuni interessati;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 50, lettera *c*, del regio decreto 11 marzo 1955, n. 281, modificato dall'art. 13 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nei Comuni della Provincia al 30 novembre 1955 è costituita come appresso:

Presidente:

Fraenza dott. Pasquale, vice prefetto-vicario.

Componenti:

Nucciotti dott. Leonello, medico provinciale;
Guercio prof. Francesco, direttore della Scuola di ostetricia di Cremona;
Guerrini dott. Ermanno, specialista in ostetricia e ginecologia;
Poltronieri Ida, ostetrica condotta.

Segretario:

Regnicoli dott. Antonio, segretario di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura.

Cremona, addì 4 settembre 1956

Il prefetto: DAL CORTIVO

(4565)

PREFETTURA DI LIVORNO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Livorno

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

Visto il proprio decreto n. 28376 Div. 3ª san. del 6 agosto 1956, con il quale è stata fatta la dichiarazione del vincitore della condotta medica di Rio Marina (Cavo), posta a concorso con decreto prefettizio n. 17421 Div. 3ª San. del 5 aprile 1955;

Vista la rinuncia del dott. Buttelli Mario alla predetta condotta medica di Rio Marina (Cavo);

Considerata la necessità di dichiarare vincitore, in sostituzione del predetto sanitario per la condotta sopra indicata, il concorrente idoneo avente diritto, in relazione all'ordine delle preferenze indicate dallo stesso;

Visti l'art. 69 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 24 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 28376/Div. 3ª san. del 6 agosto 1956, il dott. Convalle Enrico è dichiarato vincitore della condotta medica di Cavo (Rio Marina).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, nel Foglio annunzi legali e affisso, per otto giorni interi e consecutivi, all'albo di questa Prefettura e del comune di Rio Marina.

Livorno, addì 12 settembre 1956

Il prefetto: MARFISA

(4527)

PREFETTURA DI MATERA

Graduatoria generale del concorso al posto di medico condotto vacante nella provincia di Matera

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MATERA

Visto il proprio decreto n. 10260-Div. 3ª san. del 22 aprile 1955, con il quale è stato bandito il concorso per un posto di medico condotto presso la seconda condotta medica di Aliano (frazione di Alianello) vacante al 30 novembre 1954;

Visto il proprio decreto 5260 Div. 3ª/san. in data 10 marzo 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 79 del 28 marzo 1956 di costituzione della Commissione giudicatrice del predetto concorso;

Visti i verbali di esami esibiti dalla Commissione giudicatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso in premessa indicata:

1. Caforio dott. Romolo di Pietro punti 54,561
2. Lapadula dott. Giovanni di Michele » 50,937
3. Onorati dott. Emilio fu Giuseppe » 47,763
4. De Brizio dott. Angiolino di Pietro » 46,761
5. Castano dott. Pasquale fu Rocco » 46,760
6. Cela dott. Domenico fu Vito » 39,136

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Matera, addì 12 settembre 1956

p. *Il prefetto*: CIMADOMO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MATERA

Visto il proprio decreto n. 10260-Div. 3ª san. del 22 aprile 1955, con il quale è stato bandito il concorso per un posto di medico condotto presso la seconda condotta medica di Aliano (frazione di Alianello) vacante al 30 novembre 1954;

Visto il proprio decreto n. 24899/3ª San. di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso sopracitato;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;

Visto l'art. 55 del regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Caforio Romolo di Pietro è dichiarato vincitore del concorso di cui in premessa ed è assegnato alla seconda condotta medica di Aliano (frazione di Alianello).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Matera, addì 12 settembre 1956

p. *Il prefetto*: CIMADOMO

(4593)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.